



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo effettuare un piccolo approfondimento sulla normativa relativa alla Crisi di impresa

Torniamo a parlare di Crisi di impresa.

La normativa, ulteriormente modificata nel corso del 2022 ed in vigore dallo scorso luglio, definisce crisi di impresa lo **stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.**

Quindi si parla di crisi come probabilità di futura insolvenza!

“L'imprenditore, che operi in **forma societaria o collettiva**, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** dell'impresa e della **perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per **l'adozione e l'attuazione** di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”

Questo è quanto indica l'articolo 2486 del codice civile.

Il legislatore chiede la **rilevazione tempestiva** della crisi.

La tempestività come criterio con il quale produrre un'informazione. Quindi è **necessario essere in grado di intercettare per tempo potenziali rischi e criticità.**

A carico degli amministratori è attribuita la responsabilità della **discrezionalità** nella **valutazione dell'adeguatezza** degli assetti e del suo **futuro monitoraggio.**

E' perciò dell'amministratore la responsabilità di valutare **l'adeguatezza del proprio sistema amministrativo contabile** proprio al fine di **essere tempestivo** nella rilevazione di un possibile stato di crisi.

All'articolo **2476 del codice civile** (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) dopo il quinto comma è inserito il seguente: **«Gli amministratori rispondono verso i**

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

www.domenicofabbri.it

<https://www.controllodigestionemicroimprese.it/>

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri



creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale».

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Ci sono stati diversi interventi da parte dei tribunali inerenti la responsabilità degli amministratori in tema di adeguati assetti amministrativi come quella del tribunale di Milano art. 2409, c.c. il Tribunale di Milano, con una pronuncia del 18 ottobre 2019, o del Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 188/2021.

Il Tribunale di Cagliari è entrato nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall'ispettore nominato dallo stesso Tribunale per procedere all'ispezione dell'amministrazione. In questo modo ha conseguentemente fornito concreti spunti operativi per la predisposizione degli adeguati assetti.

Con riferimento all'**assetto organizzativo** sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

- Organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
- Assenza di un mansionario;
- Inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);
- Assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Con riferimento all'**assetto amministrativo** le carenze evidenziate sono:

- Mancata redazione di un budget di tesoreria;
- Mancata redazione di strumenti natura previsionale;
- Mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- Assenza di strumenti di reporting;

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

www.domenicofabbri.it

<https://www.controllodigestionemicroimprese.it/>

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri



- Mancata redazione di un piano industriale.

Con riferimento all'**assetto contabile** le carenze evidenziate sono:

- La contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci;
- Assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- Analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
- Mancata redazione del rendiconto finanziario.

Alla luce di questo la norma generale impone:

- **all'imprenditore individuale di adottare misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- **l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Sono quindi interessati dalla normativa sia imprese individuali sia le società!

Gli assetti sono adeguati se consentono:

- la rilevazione di squilibri di carattere patrimoniale, economico e finanziario;

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

www.domenicofabbri.it

<https://www.controllodigestionemicroimprese.it/>

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri



- la verifica della sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Costituiscono segnali di allarme per la previsione tempestiva della crisi d'impresa:

- l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti **verso fornitori** scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati.

Sono definiti "creditori pubblici qualificati" l'Inps, l'Inail, l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate-riscossione.

Limiti superati i quali scatta la segnalazione:

Per l'**Inps**, il **ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali** di ammontare superiore:

- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro **15.000**;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro **5.000**.

Per l'**Inail**, l'esistenza di un debito per premi assicurativiscaduto da **oltre novanta giorni** e non versato superiore all'importo di euro **5.000**.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

www.domenicofabbri.it

<https://www.controllodigestionemicroimprese.it/>

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri



**CONSULENZA STRATEGICA
CONTROLLO DI GESTIONE**

Per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche **superiore all'importo di euro 5.000** e, comunque, **non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; **la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000.**

Per l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, **per le imprese individuali, superiori all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.**

La finalità di questo approfondimento è quella di sensibilizzare verso l'argomento perché lo si ritiene una cosa remota e distante mentre nella realtà tutti occorre essere ben informati e preparati su questo argomento visto le responsabilità che ne derivano.

*STUDIO Dott. DOMENICO FABBRI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE*

www.domenicofabbri.it

<https://www.controllodigestionemicroimprese.it/>

<http://www.facebook.com/StudioDomenicofabbri/>

https://www.youtube.com/channel/UC_jPcC_mnD_LC95Kzi6yppw?view_as=subscriber

www.linkedin.com/in/studiodomenicofabbri